

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Parte ricorrente, dopo l'infruttuoso esperimento del rituale reclamo, adisce l'ABF per chiedere il riconoscimento del proprio credito nei confronti dell'intermediario chiamato nel presente procedimento. In particolare, il ricorrente chiarisce di aver stipulato, nell'anno 2018, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, nel quale era previsto che il capitale dato a mutuo sarebbe stato ammortizzato in centoventi rate mensili. Successivamente, nell'anno 2022, in corrispondenza della quarantottesima rate, la parte, esercitando la relativa opzione inclusa nel contratto, ha estinto anticipatamente il finanziamento. Sulla base di tale premessa e del fatto che il ricorrente aveva corrisposto, per intero ed in via anticipata, l'intero ammontare delle spese connesse al finanziamento, questi chiede il riconoscimento del proprio credito per la restituzione di tali somme, limitatamente al rateo imputabile alle mensilità a scadere alla data del rimborso anticipato, oltre agli interessi sulle somme da riconoscere. In dettaglio, il ricorrente chiede la restituzione delle spese di istruttoria, degli oneri di distribuzione e delle commissioni di gestione.

L'intermediario, depositando le proprie controdeduzioni, si oppone alle richieste del ricorrente, chiedendo che esse non siano accolte. In particolare, la parte deduce di aver applicato, nella gestione del rapporto di finanziamento con cliente, la normativa primaria e le norme regolamentari dettate dalla Banca d'Italia. Chiarisce, in particolare, di aver già retrocesso, all'atto della esecuzione del conteggio estintivo del finanziamento, gli interessi

non maturati e la quota delle commissioni di gestione, calcolata secondo criterio *pro-rata temporis*, da applicare in tale fattispecie. Mentre, avuto riguardo agli oneri di distribuzione, insiste per la loro non rimborsabilità, stante la loro caratteristica di costi “fissi” e quindi non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito. La parte rileva, inoltre, che detti oneri sono stati incassati da un soggetto terzo, qual è il mediatore del credito, al quale il ricorrente si è autonomamente e discrezionalmente rivolto. Circa le spese di istruttoria, l'intermediario deduce che esse non rientrano nel costo totale del credito e, dunque, non sono qualificabili né come costo *recurring*, né come costo *up front*, non essendo esse spese connesse al credito che, ai sensi dell'articolo 125 *sexies* TUB, devono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata del prestito.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è fondata, pur se la datazione del contratto risale all'anno 2018. A tal riguardo giova osservare che l'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore dal 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che soltanto per i finanziamenti documentati da contratti stipulati dopo la suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spettò al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Diversamente, per i contratti con data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha tuttavia dichiarato incostituzionale tale legge. In particolare, nella suddetta sentenza la Corte ha rilevato preliminarmente che: *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*. Svolta tale premessa, la Corte Costituzionale ha quindi affermato che: *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, dichiarando l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Tale decisione ha indotto i Collegi territoriali ABF a concludere che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del richiamato decreto 73/2021. In particolare, il collegio di Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui articolo 27 ha modificato l’articolo 11 *octies* del decreto 73/2021, sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2 come segue: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

Per quantificare quanto dovuto al ricorrente occorre comprendere se le spese da questi indicate nel ricorso hanno natura *recurring* o *up front*. Ciò è necessario per associare tali spese al corretto criterio di imputazione alle singole rate. Premesso ciò, dalla lettura della documentazione contrattuale in atti si evince che sia le spese di istruttoria, sia gli oneri di distribuzione hanno natura immediata, in quanto sono destinate a compensare attività *una tantum* nella fase che precede l’erogazione del credito. Il criterio di rimborso, conformemente all’orientamento condiviso dai collegi territoriali ABF, deve essere quello della curva degli interessi che, anche tenuto conto dell’importo originariamente pagato per ognuna di tali spese, del numero delle rate complessive di ammortamento e del numero di rate scadute al momento dell’estinzione anticipata, conduce determinare un credito del ricorrente per la somma di € 188,38, per le spese di istruttoria e di € 601,76 per gli oneri di distribuzione. Le commissioni di gestione hanno, invece, natura *recurring*, poiché il contratto descrive che esse sono finalizzate a remunerare attività soggetta a maturazione nel tempo. La complessiva somma ancora spettante al ricorrente ascende a complessivi € 789,81, oltre ai richiesti interessi, da determinarsi al tasso legale dalla data del reclamo al di del soddisfo.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	2,98%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,61%						
spese di istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	188,05 €		188,05 €
oneri di distribuzione				1.600,00 €	Up front	Curva degli interessi	601,76 €		601,76 €
commissioni di gestione				2.768,00 €	Recurring	Pro rata temporis	1.660,80 €	1.660,80 €	0,00 €
Totale									789,81 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 789,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI